



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

All'attenzione del Responsabile del Procedimento

OGGETTO: INTEGRAZIONI AD OSSERVAZIONI DEL 27/05/2022 PROTOCOLLO N.0021734/2022 -CAVEMARRA ECOLOGIA S.R.L. DI GALATONE, STRADA PROVINCIALE GALATONE-GALATINA.PROCEDIMENTO PAUR PER MODIFICA SOSTANZIALE.

1 EMISSIONI ODORIGENE

Secondo quanto riportato al Punto 3 delle osservazioni del 27/05/2022 inviate da codesta associazione, si fa presente che **continuano le emissioni odorigene**, come testimoniato dai cittadini proprietari e residenti nei pressi dell'impianto, i quali le hanno segnalate agli organi competenti.

Come per il passato, anche dopo le più recenti segnalazioni non è stato attuato quanto previsto nell'ART. 7 DELLA L.R. 23/2015 (7. *"Nell'eventualità di segnalazioni di disturbo o molestia, confermate da ARPA Puglia, attraverso indagini al recettore mediante la determinazione di singoli composti odorigeni o della concentrazione di odore misurata attraverso olfattometria dinamica che consentano di individuare la sorgente che ha originato il fenomeno, il gestore di detta sorgente deve presentare all'autorità competente, entro trenta giorni dalla richiesta formale di ARPA Puglia, un piano di mitigazione/eliminazione delle emissioni odorigene, da attuare entro dodici mesi, ovvero nei termini stabiliti dall'Autorità ambientale competente."*), e nell'Art. 5 della L.R. 32/2018 (art. 5 Gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo – commi 1-2-3-4-5-6).

Si sottolinea come tale problematica sia soprattutto da imputare al **mancato adeguamento dell'impianto ai sensi dell'Art. 23 L.R. 23/2015** (già argomentato al punto 3 delle nostre osservazioni) il quale stabilisce che:

"... Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace".

L' art. 1 quinquies- disposizioni transitori e finali -, al comma 2 della predetta legge, stabilisce ***"... I gestori degli stabilimenti/installazioni di cui all'articolo 1 ter, lettere a) e b), con attività rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 1 bis, presentano istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ambientale per l'adeguamento della stessa alle***

disposizioni di cui agli articoli del novellato Capo 1, entro e non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo”.

Il successivo comma 3 della predetta legge stabilisce “... *La realizzazione degli interventi di adeguamento, salvo esplicithe deroghe da parte dell’Autorità competente, deve essere portata a termine entro un anno dalla data di aggiornamento dell’autorizzazione...*”.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, nella prospettiva di raddoppio del quantitativo annuo destinato alla trasferta FORSU, priva dei requisiti dettati dalla L.R. n. 23 del 16/04/2015, i disagi odorigeni lamentati e segnalati nel contesto agricolo abitativo e le relative circostanze causali confermate da recente sentenza del tribunale penale, si annunciano ancora più gravi e frequenti.

A questo si aggiunge sia l’inadeguatezza della strada provinciale ai flussi e alle manovre dei mezzi pesanti in entrata ed uscita dall’impianto, con i problemi di sicurezza che ne derivano, sia l’insufficienza dimensionale dell’area dell’impianto che risulta ridotta di almeno 2.500 mq rispetto a quella autorizzata con AUA n.35 del 10.06.2010..

2 CRITERI EX L.R. 23/2015 APPLICATI PER IMPIANTO “BIANCO” E DISAPPLICATI PER IMPIANTO “CAVE MARRA”.

Vale annotare, come già riportato nelle nostre osservazioni, che la stessa Autorità Provinciale ha recentemente emesso provvedimento autorizzativo (PAUR) in favore del progetto di trasferta FORSU intestato alla ditta Bianco e ricadente nell’ASI Nardò-Galatone.

Ebbene, a differenza del progetto Cave Marra in discussione, il progetto Bianco prevede correttamente il **confinamento dell’impianto in capannone** in struttura prefabbricata con i seguenti accorgimenti:

” Per ovviare alle emissioni odorigene proprie del materiale trattato, l’impianto sarà operativo in depressione. L’aria del fabbricato, aspirata da adeguati ventilatori, verrà convogliata in biofiltro, successivamente al passaggio in Venturi Scrubber. Si otterrà pertanto la depolverizzazione dell’aria e la deodorizzazione attraverso substrato filtrante composto da miscela di legno e corteccia con levato grado di abbattimento dei composti odorigeni”.

Tali criteri normativi, da tradurre in idonei accorgimenti tecnologici, valevano e tuttora valgono anche per l’impianto di trasferta FORSU Cave Marra, che risulta introdotto successivamente ai disposti della L.R. 23/2015.

2 ASPETTI CRITICI RELATIVI ALL’AREA DELL’IMPIANTO

Nei documenti tecnico-amministrativi relativi all’AUA 2010, il lotto autorizzato risulta accreditato per una superficie di 9353,54, come da planimetria di progetto e mappa catastale.

L’aggiornamento cartografico catastale del 12.10.2008 attribuiva al sito aziendale la ptc. 538 (interamente ricadente nel fosso abusivo) e la ptc. 539 (ricadente nel fosso per circa 2.000 mq).

Va sottolineato che la cava abusiva, pur certificata come tale dal Dirigente Attività Estrattive Regionale e documentata dalle orto-foto in rete, non risulta in alcun modo riportata né segnalata negli elaborati tecnici AUA 2010.

Addirittura, il disegno distributivo dell’impianto risulta falsificato laddove estende il piazzale operativo anche sull’impronta del fosso, cioè sospeso sul vuoto.

Tale falso in atti dovrebbe costituire pregiudizio rispetto all’autorizzazione 2010 e ai connessi e conseguenti atti successivi.

E’ d’altro canto difficile immaginare che tutte le Autorità coinvolte, Comune compreso, potessero ignorare la macroscopica presenza del vasto scavo.

Tanto più che la cava era (ed è) accessibile soltanto dal piazzale dell'impianto, ed al suo interno vi si svolgevano attività connesse, come documentano le orto-foto storiche e le cronache dei sequestri giudiziari per gestione illecita di rifiuti.

Furono privati cittadini a denunciare le gravi incongruenze, ma senza alcun esito né amministrativo né penale.

Ne seguì solo una semplice "rimozione" catastale: con frazionamento del 18.10.2011, cioè successivo all'AUA, dalla particella 539 fu distaccata la 581 (oggi 598), "ripudiata" perché ricadente nello scavo (la cosiddetta toppa peggiore del buco, anzi fosso).

Detto aggiustamento trova conferma, descrizione e "giustificazione" nella nota del 17.09.2013 a firma dell'allora Dirigente provinciale Corsini.

Lo stesso Dirigente, pur di evitare la revoca dell'AUA, ricorreva tra l'altro ad una seconda toppa, dichiarando che la ptc. 538, quella interamente ricadente nel fosso, "*non può ritenersi oggetto dell'atto di determinazione provinciale n. 544 del 09.03.2010*".

Tali "espulsioni" particellari appaiono insolite ed originali, né mai tradotte in atto formale di variante sostanziale AUA per la ripermetrazione (riduttiva) dell'area asservita all'impianto.

Successivamente, la variante non sostanziale autorizzata con D.D. n.126 del 10.06.2013 e la variante sostanziale autorizzata con D.D. n.1663 del 06.10.2015 eludevano ogni riferimento alla riduzione del lotto aziendale rispetto a quello formalizzato con l' AUA principale n.35 del 10.06.2010, e mancavano di specificarne la nuova superficie, come la prassi progettuale avrebbe imposto.

La sussistenza di tali variazioni catastali comporterebbe l'applicabilità dei vincoli di localizzazione dettati dal PRGRU, in quanto l'impianto in oggetto non sarebbe assimilabile a "impianto esistente".

Nel recente progetto di variante per modifica sostanziale in corso di procedimento PAUR, i suddetti aspetti critici permangono tuttora elusi e irrisolti.

Galatone, 06/09/2022

Il Presidente

Sebastiano Zenobini